



Tribunale di Firenze
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Silvia Cipriani

n. 14555/13 R.G.N.R.

n. 3515/14 R.G. G.I.P.

ORDINANZA DI IMPUTAZIONE COATTA

art 409 co. 5 cpp

Il Giudice dott. Silvia Cipriani,

letta la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nei procedimenti in epigrafe indicato iscritto a carico di Forte Pino e Galli Corrado in relazione al reato di usura di cui all'art 644 cp

letta l'opposizione proposta dai querelanti Lottini Maurizio e Ciappi Serenella sciogliendo la riserva all'esito della camera di consiglio

OSSERVA quanto segue.

Ritiene questo giudice che gli elementi raccolti siano sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio con conseguente rigetto dell'istanza di archiviazione ed ordine al pm di formulare l'imputazione nei termini di seguito indicati.

Le indagini esperite e la documentazione prodotta dai querelanti hanno consentito di ricostruire la sofisticata architettura dell'operazione di finanziamento ideata dalla banca Monte dei Paschi di Siena - filiale di Certaldo e per essa dai due odierni indagati Forte Pino e Galli Corrado, nelle rispettive qualità di direttore e vice direttore della suddetta filiale, ed imposta a Lottini Maurizio e Ciappi Serenella, in proprio e quali legali rappresentanti dell'impresa individuale NOI SPORT S.a.S., ai fini di concedere il finanziamento richiesto di euro 140.000,00, essenziale per tentare di superare le difficoltà economiche dell'impresa.

Emerge in particolare dagli atti (documenti e verbali sommarie informazioni nonché nota di pg del 7.10.13) che l'impresa e per essa i due odierni denunciati erano clienti della suddetta filiale fin dagli anni ottanta e che l'operazione di finanziamento sottoscritta ed attuata nel 2006 era strutturata combinando insieme una pluralità di operazioni imposte dall'istituto di credito quale condizione necessaria per concedere il finanziamento richiesto.

A tale scopo la banca procedeva a:

- Erogare un mutuo trentennale ipotecario di euro 150.000,00 a titolo personale ai coniugi Lottini /Ciappi con contestuale iscrizione di ipoteca sull'appartamento di residenza dei due; detta somma veniva utilizzata quanto a euro 10.000 circa per estinguere pregresse situazioni debitorie (residuo di un precedente mutuo e piccolo scoperto di conto corrente) mentre 140.000,00 euro venivano trasferiti alla società NOI SPORT S.a.S. a titolo finanziamento soci; a tale scopo veniva aperto alla società un nuovo c/c con il n. 15342.35 e, tramite bonifico, si procedeva a trasferirvi l'importo di 140.000,00 euro dal c/c personale sul quale era stato inizialmente erogato. L'operazione avveniva il 24.05.2006;
- In pari data e con valuta 29 maggio la società pagava con la somma di euro 140.000,00 erogata a titolo di mutuo il premio unico relativo ad un contratto di capitalizzazione sottoscrivendo la polizza top 75 pt n. 0129038 con decorrenza 29.05.2006 e scadenza 29.05.2021 . Dopo l'operazione il saldo del conto scendeva a zero e sul conto non sono state effettuate più operazioni pur rimanendo aperto con spese trimestrali;
- In data 23.05.2006 veniva aperto il c/c n. 15372.19 con la concessione di un "fido" pari a euro 140.000,00, si presume garantito dalla polizza di capitalizzazione. Il 29.05.2006 detto conto è stato addebitato di euro 140.000,00 con corrispondente accredito sul conto corrente ordinario n. 11964.13 per la riduzione del suo scoperto;
- Nonostante l'apertura di credito legata al c/c 15372/19 fosse stata garantita dalla polizza, la banca ha applicato fin da subito, anche su questo c/c condizioni economiche estremamente onerose per la società , costituite da un tasso annuale del 13,65% e da una commissione di massimo scoperto paria allo 0,75% sul fido del 2% dell'eventuale superamento.; dalla consulenza depositata in atti a firma dott. Baccile Gennaro, dai chiarimenti forniti e dalla documentazione acquisita risulta che: il tasso effettivo annuo applicato sul c/C 15372/19 è stato pari al 14,22 % con applicazione altresì di una commissione di massimo scoperto (CMS) dello 0,75% sul fido corrispondente al 3% annuo nominale e quindi per oneri complessivi pari al TASSO EFFETTIVO ANNUO DEL 17,5775%; all'epoca il tasso soglia anti usura ex legge 108/96 era pari al 14,235% mentre il tasso medio riferito alla medesima categoria di credito era pari 9,49%.

Dagli accertamenti di pg (documentazione e verbali sommarie informazioni) risulta che i funzionari che hanno ideato ed attuato l'operazione di finanziamento per i coniugi Ciappi/Lottini sono gli indagati Forte Pino, all'epoca dei fatti direttore dell'agenzia, nonché Galli Corrado all'epoca vice direttore le cui firme compaiono in calce agli atti.

Sulla base di questa ricostruzione dei fatti già emergente dalle indagini svolte ritiene questo giudice che sussistano gli elementi per sostenere l'accusa in giudizio con conseguente ordine di imputazione coatta al pm per il reato di usura con riferimento al tasso applicato al conto corrente n. 15372/19, già indicato nell'imputazione provvisoria, ed altresì con riferimento al tasso complessivo applicato tenuto conto del complesso di operazioni poste in essere (concessione di mutuo trentennale, apertura di vari conti correnti con spese trimestrali, stipulazione polizza, entità degli interessi passivi applicati sui conti correnti), tutte tra loro collegate e strumentali all'unico finanziamento di euro 140.000,00, commesse altresì nei confronti di soggetto che si trovava in condizioni di difficoltà economiche e finanziarie.

Come indicato nella stessa richiesta di archiviazione già il tasso passivo applicato al c/c 15372/19 ha carattere usurario potendosi in questa sede fare affidamento sulla corposa ed approfondita consulenza di parte depositata in atti e sugli ulteriori approfondimenti istruttori effettuati dalla pg (in assenza di elementi tecnici di segno contrario forniti dalla difesa degli indagati). In ordine al metodo di calcolo degli interessi sul suddetto conto corrente va qui richiamata la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità per la quale la commissione di massimo scoperto deve essere inclusa nel calcolo del Tasso effettivo globale e quindi rileva ai fini della disciplina sull'usura e dovendosi sul punto disattendere le contrarie argomentazioni espresse dai difensori degli indagati.

La commissione di massimo scoperto (C.M.S.) è, infatti, uno degli oneri a carico del cliente quale costo economico dell'operazione- nonostante inizialmente le Istruzioni della Banca d'Italia in tema di rilevazioni trimestrali la escludessero dalle comunicazioni statistiche degli intermediari, avendo queste ultime una mera funzione consultiva (Cfr. in tal senso Cass. Pen. n. 12028/2010 e n. 28743/2011; ABF di Roma, n. 2981/2012, Corte d'appello Milano 22.08.13; Corte d'appello Torino 20.12.13 e da ultimo Trib. Roma 23.01.14). Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono, infatti, vincolanti per gli organi giurisdizionali, poichè indirizzate unicamente alle banche ed operatori finanziari, per indicare la procedura statistica da seguire nella rilevazione e comunicazione dei tassi applicati alla clientela. Pertanto non hanno alcuna efficacia precettiva nei riguardi del giudice chiamato ad accertare l'usurarietà del T.E.G. della singola operazione creditizia e devono riferirsi solo alla procedura di rilevazione dei tassi. Conclusioni che discendono dall'indicazione della legge che è chiara nel voler ricomprendere qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente e pertanto le direttive o circolari della Banca d'Italia non possono introdurre deroghe alla legge, in senso retrittivo. Sicchè il tasso rilevato a livello statistico non deve necessariamente coincidere con il tasso soglia, che viene determinato in maniera autonoma con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. **Né diverse conclusioni possono trarsi dal fatto che soltanto con legge successiva ai fatti - art. 2-bis della legge 28 gennaio 2009 n. 2.** – il legislatore ha espressamente previsto la rilevanza di qualsiasi remunerazione ai fini del calcolo del T.E.G. dovendosi riconoscere alla suddetta norma una *«mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull'usura»*: l'art. 2-bis della citata legge, nello stabilire espressamente la rilevanza di qualsiasi remunerazione ai fini del calcolo del T.E.G., si limita a specificare quanto già contenuto nella legge 108/96, il cui dettato normativo già prevedeva l'inclusione nel T.E.G. di qualsiasi costo collegato all'erogazione del credito e quindi anche della C.M.S. (art 2 bis *«gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca...(omissis) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n. 108»*).

Peraltro proprio in applicazione dei principi già sopra esposti la condivisibile giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte chiarito che per stabilire se il tasso di un mutuo bancario sia usurario o meno è necessario tenere conto non solo degli **interessi** in senso stretto praticati dalla banca, ma anche di **tutti i costi del finanziamento stesso**: e quindi delle **commissioni, remunerazioni** a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In tale prospettiva va quindi ricompresa, nel calcolo del tasso praticato, anche la **polizza assicurativa** (spesso assicurazione sulla vita ma anche di altro genere) finalizzata alla garanzia del rimborso del prestito. Quest'ultima, infatti, viene spesso imposta dalle banche ed è condizione necessaria per l'erogazione del credito. Tale polizza, in definitiva, assume una funzione

di "remunerazione" per la banca, al pari degli interessi e, dall'altro lato, diventa un costo per il cliente. In questo senso si è pronunciata la quasi costante giurisprudenza di merito e di legittimità più recente (cfr ex plurimis Corte d'Appello di Milano, Sez. I, 22 agosto 2013, n. 3283 ; Cass. Pen. 12028/10 e Cass Pen 28743/10).

Ne deriva che già in questa fase e senza necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti, utili solo a fornire i dati numerici esatti in ordine alla specifica entità del superamento della soglia, appare evidente che l'operazione di finanziamento operata dalla banca complessivamente considerata ha superato di gran lunga il tasso soglia anti usura dovendosi sommare anche le spese per le aperture degli ulteriori conti correnti (in particolare il n. **15342.35 intestato all'impresa**, aperto solo in funzione strumentale al finanziamento e rimasto aperto con spese trimestrali ancorché del tutto inattivo) ed altresì quelle del mutuo erogato e quelle per la polizza.

Considerando che i due odierni indagati sono soggetti dotati di specifiche competenze tecniche, che la duplice operazione di mutuo con garanzia reale e di sottoscrizione della polizza non aveva alcuna finalità se non quella di ridurre i rischi per l'istituto di credito ed aumentare le remunerazioni, che nonostante le garanzie e le remunerazioni già ottenute con il mutuo e la polizza la banca ha applicato sul solo c/c **15372/19** interessi che sono oggettivamente usurari e che sono stati gli indagati ad operare la combinazione degli strumenti finanziari, non sembra esservi alcuno spazio per dubitare della sussistenza del dolo, come indicato nella richiesta di archiviazione.

P.Q.M.

Visto l'art 409 cpp

ORDINA

al pubblico ministero di formulare l'imputazione entro dieci giorni dalla comunicazione di questo provvedimento.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Firenze 9 giugno 2015

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI



dott. *Silvia Cipriani*

Silvia Cipriani

25.6.15

[Handwritten signature]

Deposito in cancelleria
Il Cancelliere